

Penale Sent. Sez. 1 Num. 54332 Anno 2018

Presidente: CARCANO DOMENICO

Relatore: VANNUCCI MARCO

Data Udiienza: 28/09/2017

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

COLUCCI FILOMENO nato il 28/10/1964 a SIRIGNANO

avverso la sentenza del 12/06/2015 della CORTE APPELLO di NAPOLI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO VANNUCCI

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MASSIMO GALLI
che conclude per l'inammissibilita' del ricorso

nessuno è comparso per il ricorrente.



RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 2 luglio 2014 il Tribunale di Avellino condannò Filomeno Colucci alla pena di un anno e undici mesi di reclusione in quanto responsabile, in concorso con il padre Vincenzo Colucci, della commissione, in esecuzione di medesimo disegno criminoso, dei reati, tutti accertati in Sirignano il 14 aprile 2010, di detenzione illegale, all'interno di immobile ad uso abitativo di cui aveva la detenzione, di una carabina, di un fucile, di un dispositivo per puntamenti rapidi, di un manufatto pirotecnico, di sei cartucce per armi e di un bossolo per carabina, specificamente descritti nel capo di imputazione (artt. 81, secondo comma, 110, 679, cod. pen., 10 e 14 della legge n. 97 del 1974).

2. Adita dal solo imputato, la Corte di appello di Napoli con sentenza emessa il 12 giugno 2015, in parziale riforma della sentenza appellata: accertò che le contravvenzioni contestate erano estinte per prescrizione; rideterminò la pena inflitta nella misura di un anno, nove mesi e venti giorni di reclusione.

2.1 A sostegno di tale decisione la relativa motivazione afferma, per quanto qui interessa, che: la disponibilità in capo all'imputato delle due armi, del puntatore e degli altri oggetti indicati nel capo di imputazione si desume dal loro rinvenimento in varie parti dell'immobile da lui solo detenuto (sotto i cuscini del divano del soggiorno; sotto il materasso di un divano letto) in cui la polizia giudiziaria fece ingresso dopo che la sorella dello stesso imputato ebbe a chiedere per telefono a costui il permesso di accesso all'immobile prima di aprire la relativa porta; il dispositivo per puntamenti rapidi marca "Riflescope" costituisce parte di arma da sparo, contribuendo a rendere l'arma più pericolosa per precisione di tiro; non vi è spazio per concedere le, sollecitate, circostanze attenuanti generiche in forza del divieto contenuto nell'art. 62-*bis*, terzo comma, cod. pen.; e ciò, «anche se si volesse prescindere dalla gravità del fatto e dalla presenza di precedenti penali a carico».

3. Per la cassazione di tale sentenza Colucci ha proposto ricorso (atto sottoscritto dal difensore di fiducia, avvocato Carmine Panarella) contenente tre motivi di impugnazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di critica il ricorrente deduce che la sentenza impugnata è caratterizzata da vizio di travisamento della prova in quanto, contrariamente a quanto affermato nella motivazione: esso ricorrente aveva la propria residenza anagrafica in Pesaro e non in Sirignano, come erroneamente affermato dal testimone Monteleone; nel verbale di arresto di Vincenzo Colucci, padre di esso



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ricorrente, non vi è menzione dell'affermazione, resa dal testimone Monteleone, secondo cui la sorella di esso ricorrente avrebbe a lui richiesto, per via telefonica, autorizzazione all'accesso all'interno dell'appartamento in cui vennero rinvenute le cose descritte nel capo di imputazione; i luoghi di rinvenimento di tali cose menzionati nella sentenza si riferirebbero alle armi scoperte all'interno dell'appartamento abitato dal padre di esso ricorrente, non anche a quelle rinvenute nell'appartamento sovrastante; gli oggetti indicati nel capo di imputazione vennero rinvenuti sotto il materasso del letto, non anche di un divano letto (come invece affermato dalla sentenza impugnata).

La Corte, inoltre, non ha poi, al pari del giudice di primo grado, in alcun modo valutato il contenuto, affatto rilevante, delle dichiarazioni rese dal padre di esso ricorrente (trascritto nella pagina due del ricorso in appello), da esso inferendosi elementi utili per l'assoluzione di esso ricorrente. In buona sostanza, secondo il ricorrente «il risultato di prova» sarebbe «incontrovertibilmente diverso, nella sua oggettività, da quello effettivo».

1.1 Il motivo è inammissibile: avendo la sentenza impugnata confermato quella di primo grado nella parte in cui accertò che il ricorrente deteneva illegalmente, all'interno della propria abitazione in Sirignano, due armi comuni da sparo (il fucile e la carabina descritti nel capo di imputazione) ed una parte di arma comune da sparo (il dispositivo per puntamenti rapidi del pari descritto nello stesso capo); non avendo il ricorrente specificato nel motivo di impugnazione quali elementi di prova siano stati dal giudice di appello presi in considerazione in funzione di tale accertamento.

Costituisce invero principio affatto consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui il vizio di travisamento della prova, previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. può essere dedotto, nel caso di cosiddetta "doppia conforme" nel solo caso in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di impugnazione, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (in questo senso, cfr., per tutte: Cass. Sez. 4, n. 5615 del 13 novembre 2013, dep. 2014, Nicoli, Rv. 258432; Cass. Sez. 2, n. 7986 del 18 novembre 2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217; Sez. 5, n. 18975 del 13/02/2017, Cadore, Rv. 269906).

Il ricorrente

2. In secondo luogo, il ricorrente deduce che la sentenza è caratterizzata da violazione di legge e vizio di motivazione nella parte in cui il (sequestrato) dispositivo per puntamenti rapidi è stato senz'altro ritenuto parte di arma da sparo senza indicare in alcun modo, in riferimento specifico al caso di specie: se le

operazioni di assemblaggio con il fucile e di separazione da questo fossero, o meno, complesse o difficoltose; se tale manufatto fosse atto all'impiego e compatibile con il fucile o la carabina rinvenuti. Inoltre, sul punto specifico il giudice di appello avrebbe «presciso dal correlarsi con le osservazioni e deduzioni difensive».

2.1 La censura è manifestamente infondata in diritto.

Costituisce regola di interpretazione da tempo consolidata nella giurisprudenza di legittimità quella secondo cui costituisce parte di arma comune da sparo, la cui detenzione abusiva è dalla legge penale punita (artt. 2 e 7, primo comma, della legge n. 895 del 1967), non solo ogni parte strettamente necessaria a rendere l'arma stessa atta allo sparo, ma ogni altro componente - diverso dagli accessori di mera rifinitura od ornamento - che ne aumenta la pericolosità, conferendole maggiore potenza, precisione di tiro e rapidità di esplosione, senza che, ai fini dell'esclusione della rilevanza penale della condotta, assuma alcun rilievo l'eventuale difficoltà tecnica dell'assemblaggio dei pezzi (in questo senso, cfr., fra le molte: Cass. Sez. 1, n. 17105 del 22 settembre 1989, Piva, Rv. 182752; Cass. Sez. 1, n. 25047 del 9 febbraio 2012, Pg, Rv. 253769; Cass. Sez. 1, n. Sez. 1, n. 38706 del 5 marzo 2013, Bruno, Rv. 256880; Cass. Sez. 1, n. 31624 del 23 maggio 2014, Monaco, Rv. 261466).

Correttamente pertanto la sentenza impugnata ha ritenuto parte di arma da sparo il dispositivo per puntamenti rapidi *pro-point*, recante il marchio "Riflescope", abusivamente detenuto dal ricorrente, trattandosi di uno strumento che, montato su fucile o carabina, conferisce all'arma da sparo una maggiore precisione di tiro.

E' irrilevante poi che tale specifico accessorio non sia, in tesi, specificamente destinato ad essere montato sulla carabina ovvero sul fucile del pari illecitamente detenuti dal ricorrente, sul semplice rilievo che la legge penale punisce la detenzione non autorizzata di parte di arma (nel caso di specie, di arma comune da sparo); indipendentemente alla sua adattabilità ad arma, lecitamente ovvero illecitamente, del pari detenuta dalla medesima persona.

3. In subordine (terzo motivo), il ricorrente sostiene che la sentenza di appello è censurabile nella parte in cui non furono concesse le, sollecitate, circostanze attenuanti generiche, al fine di adeguare la pena al caso concreto e renderla rispettosa del principio di ragionevolezza. In particolare, il giudice di appello ha, inspiegabilmente, negato la concessione di tali circostanze alla luce del divieto contenuto nell'art. 62-*bis*, terzo comma, cod. pen., anche prescindendo dalla gravità del fatto e dalla presenza di precedenti penali a carico di esso imputato; in

tal guisa obliterando il fatto che tali attenuanti ben possono essere concesse anche agli incensurati impiegando «formule o altre di stile e contenuto equivalenti, come la dottrina e la giurisprudenza, anche in guisa di *obiter dictum*, hanno – di recente - affermato».

3.1 La censura, per come formulata, è inammissibile, in quanto se è vero che l'art. 62-*bis*, terzo comma, cod. pen. non contiene un divieto alla concessione di circostanze attenuanti generiche, bensì impone al giudice di non considerare l'assenza di precedenti condanne per altri reati come unico elemento su cui fondare la propria decisione di concessione di circostanze attenuanti innominate, è altrettanto vero che la critica a tale parte della motivazione mossa dal ricorrente è affatto inconducente, non evidenziando egli quali fatti positivi (fatti valere con i motivi di appello) avrebbero dovuto indurre una diversa decisione sul punto.

4. In conclusione, il ricorso è inammissibile, anche in ragione della manifesta infondatezza del secondo motivo (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.).

Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso derivano la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento di una somma di danaro alla Cassa delle ammende che stimasi equo determinare nella misura di duemila euro (art. 616 cod. proc. pen.).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 28 settembre 2017.

